

Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2016 — Italia/Commissione(Causa T-770/14) ⁽¹⁾

[«FESR — Regolamento (CE) n. 1083/2006 — Programma di cooperazione transfrontaliera “Italia — Malta 2007-2013” — Mancato rispetto dei termini — Disimpegno automatico — Proporzionalità — Principio di cooperazione — Principio del partenariato — Forza maggiore — Obbligo di motivazione — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2016/C 335/60)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda proposta ai sensi dell'articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l'annullamento della nota Ares (2014) 2975571 della Commissione, dell'11 settembre 2014, mediante la quale la Commissione ha informato la Repubblica italiana del disimpegno automatico, alla data del 31 dicembre 2013, di una parte delle risorse relative agli impegni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) previsti nel programma di cooperazione transfrontaliera «Italia — Malta 2007-2013», e, dall'altro, che il Tribunale dichiari ammissibili al finanziamento le spese relative ai progetti ImaGenX, Simit e PIM Energethica.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2015.

Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Alcimos Consulting/BCE(Causa T-368/15) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento — Decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE — Erogazione di liquidità di emergenza accordata alle banche greche — Tetto massimo — Insussistenza di un'incidenza diretta — Irricevibilità — Inosservanza dei requisiti di forma»)

(2016/C 335/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcimos Consulting SMPC (Atene, Grecia) (rappresentante: F. Rodolaki, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Laurinavičius e M. Szablewska, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE volta all'annullamento delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE del 28 giugno 2015, recante la decisione di mantenere il tetto massimo dell'erogazione di liquidità di emergenza accordata alle banche greche al livello stabilito il 26 giugno 2015, e del 6 luglio 2015, recante la decisione di confermare tale tetto massimo nonché di adeguare i coefficienti di scarto applicabili alle garanzie accettate dalla Banca di Grecia a detto titolo, e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito per effetto di tali decisioni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) L'Alcimos Consulting SMPC è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 302 del 14.9.2015.

Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2016 — Panzeri/Parlamento e Commissione

(Causa T-677/15) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Sostituzione dell'atto impugnato in corso di causa — Non luogo a statuire — Atto preparatorio — Irricevibilità)

(2016/C 335/62)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pier Antonio Panzeri (Calusco d'Adda, Italia) (rappresentante: C. Cerami, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della lettera del direttore della direzione B «Diritti finanziari e sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo del 21 settembre 2015, riguardante il recupero presso il ricorrente dell'importo di EUR 83 764,34 e che trasmette la nota di addebito del 18 settembre 2015 ad esso relativa, e, dall'altro lato, della lettera del segretario generale del Parlamento del 27 luglio 2012, con cui si informa il ricorrente delle conclusioni di un'indagine relativa all'utilizzazione di sue indennità parlamentari.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto avverso la lettera del direttore della direzione B «Diritti finanziari e sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo del 21 settembre 2015 e avverso la nota di addebito n. 2015-1320 del 18 settembre 2015.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 3) Il sig. Pier Antonio Panzeri è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) Il Parlamento sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.